



TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
O R D I N A N Z A

Il Giudice designato nel procedimento recante il N° 1597/2016 R.G.

tra:

, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria La Rocca,

ricorrente

Contro

Il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore e
La Questura di Trapani in persona del Questore pro tempore

Resistenti

Rilevato

che il legale del ricorrente , nel ricorso introduttivo del presente procedimento, ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale in ordine **all'art. 10 comma 2 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in relazione agli artt. 10 comma 2, 13 commi 2 e 3 e 117 comma 1 Cost.** formulando altresì istanza di sospensione del giudizio per trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale ex artt. 23 e 24, L. 11 marzo 1953, n. 53.

Il ricorso proposto mira ad ottenere l'annullamento del provvedimento di respingimento differito disposto dal Questore di Trapani ai sensi dell'art. 10, c. 2, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;

il ricorrente eccepisce che occorre preliminarmente rilevare che tale disposizione legislativa, in virtù della quale è stato adottato il provvedimento, appare manifestamente affetta da vizi di legittimità costituzionale, per violazione della riserva di legge e della riserva di giurisdizione previste nell'articolo 13, c. 2 e 3, Cost.

La questione non è manifestamente infondata in quanto l'art. 10, c. 2 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, configura il provvedimento di respingimento differito quale provvedimento limitativo della libertà personale, in quanto

prevede che sia eseguito con accompagnamento alla frontiera, cioè mediante una misura di carattere coercitivo (in tal senso, C.Cost., sent., 22.03/10.04.2001, n. 105).

È importante notare che l'accompagnamento alla frontiera resta sempre efficace quale effetto obbligatorio e inderogabile di ogni provvedimento di respingimento, ancorché in concreto esso non venga eseguito per ragioni oggettive, anche temporanee, in presenza delle quali - dopo l'adozione del provvedimento di respingimento - il Questore potrebbe impartire al medesimo straniero un distinto ordine di lasciare il territorio dello Stato ai sensi dell'art. 14, c. 5-bis D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, com'è avvenuto nel caso concreto.

Nonostante ciò, ai sensi dell'art. 10 c. 2 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, il provvedimento di respingimento deve essere disposto dal solo Questore violando irrimediabilmente la riserva di giurisdizione prevista dall'art. 13, c. 2, Cost., secondo la quale ogni provvedimento limitativo della libertà personale, in via ordinaria, deve essere adottato dall'autorità giudiziaria.

Diversamente, la garanzia costituzionale consente all'autorità di pubblica sicurezza di adottare provvedimenti limitativi della libertà personale esclusivamente in via provvisoria, soltanto in presenza di una previsione normativa tassativa e in casi eccezionali di necessità e urgenza.

Anche in quest'ultimo caso l'art. 13, c. 3, Cost. impone, comunque, che l'autorità giudiziaria, entro le quarantotto ore successive la comunicazione, convalidi il provvedimento temporaneamente adottato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Tuttavia, nell'ipotesi del respingimento ex art. 10 c. 2 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, non soltanto il provvedimento restrittivo della libertà personale viene adottato esclusivamente dall'autorità di pubblica sicurezza, ma la norma legislativa non prevede alcuna convalida da parte dell'autorità giudiziale.

Né è possibile in alcun modo dare alla disposizione legislativa dell'art. 10 c. 2 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, un'interpretazione conforme alle norme costituzionali, dell'Unione europea e internazionali che la privi di ogni dubbio di illegittimità costituzionale, perché l'obbligo di intervento immediato dell'autorità giudiziaria sui provvedimenti restrittivi della libertà personale è ribadito anche dall'art. 5 della Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950.

In secondo luogo il respingimento differito comporta anche una violazione della riserva di legge prevista dall'art. 10 c. 2 Cost. e dall'art. 13 Cost. : 1) per

l'evidente genericità di uno dei presupposti (l'essere fermato lo straniero "subito dopo" l'ingresso nel territorio) che non può neppure essere colmata mediante una interpretazione conforme alle norme UE, con riferimento all'art. 2 par. 2 lett. a) della direttiva rimpatri ("fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno"); 2) perché il medesimo presupposto del respingimento differito (l'ingresso nel territorio dello Stato senza averne i requisiti o eludendo i controlli di frontiera) è previsto anche dall'art. 13 c. 2 lett. a) D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, quale presupposto del provvedimento amministrativo di espulsione che può essere emesso dal Prefetto territorialmente competente.

In forza del richiamato quadro normativo, l'amministrazione ha la facoltà di decidere liberamente, in presenza dei medesimi presupposti di legge, quale tipo di provvedimento (respingimento o espulsione) adottare nei confronti dello straniero che abbia appena fatto ingresso irregolare.

In terzo luogo la normativa nazionale in materia di respingimenti viola l'art. 117 c. 1 Cost., perché non è conforme a tutti i requisiti previsti dall'art. 4 par. 4 della direttiva UE 2008/115/CE sui rimpatri degli stranieri in situazione di soggiorno irregolare, non essendo prevista alcuna norma nazionale utile a vigilare affinché il trattamento e il livello di protezione che sono accordati agli stranieri respinti non siano meno favorevoli a quelli previsti dalla medesima direttiva all'art. 8 par. 4 e 5 (limitazioni del ricorso alle misure coercitive), all'art. 9 par. 2, lett. a) (possibilità di rinvio dell'allontanamento a causa dello stato fisico o mentale dello straniero) e agli artt. 16 e 17 (condizioni di trattenimento).

È evidente anche la sussistenza dell'altro presupposto della questione di legittimità costituzionale, cioè quello **della rilevanza della questione ai fini dell'ulteriore prosecuzione del giudizio in corso** sul presente ricorso.

Infatti, se si ritenesse che l'adozione del provvedimento di respingimento da parte dell'autorità di pubblica sicurezza e non dell'autorità giudiziaria è in violazione dell'art. 13, c. 2 e 3 Cost., è chiaro che la norma legislativa non potrebbe più essere applicata e sarebbero di conseguenza viziati tutti i provvedimenti adottati dal Questore su tale base legislativa.

Occorre peraltro osservare che la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 c. 2 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, non lascerebbe alcuna lacuna

essendo previsto dall'art. 13 c. 2 lett. a) D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, il provvedimento amministrativo di espulsione per la medesima situazione di ingresso irregolare, il che evita che la dichiarazione di illegittimità costituzionale crei alcuna violazione degli obblighi per lo Stato previsti dalle norme UE di controllare le frontiere esterne.

Per tali motivi, in via preliminare e prima di ogni altra statuizione nel merito, è stato chiesto che il Tribunale di Palermo voglia, con ordinanza motivata ai sensi degli artt. 23 e 24 L. 11 marzo 1953 n. 53, trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale sollevando le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 c. 2 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, in relazione agli artt. 10 c. 2 Cost., 13 c. 2 e 3 Cost. e 117 c. 1 Cost., con contestuale sospensione del presente giudizio.

PQM

Valutata positivamente la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, la sua rilevanza ai fini della decisione del giudizio in corso e la non manifesta infondatezza della questione proposta per i motivi sopra esposti, rinvia alla Corte Costituzionale l'esame della legittimità dell'art. 10 comma 2 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 in relazione agli artt. 10 comma 2, 13 commi 2 e 3 e 117 comma 1 della Costituzione.

Ordina


Alla Cancelleria di provvedere:
alla trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale unitamente alla prova delle notificazioni e comunicazioni di cui appresso;
alla notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, al Pubblico Ministero e al Presidente del Consiglio dei Ministri;
alla comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

dispone

la sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 23 e 24 L. 11 marzo 1953 n. 53.
Palermo, 17 novembre 2016

Il Giudice On.

Dott. Roberto Lanza



DEPOSITATO
PA. 17/11/16
D. Sc. Maria Concemi
